

SCHEMA OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2014/40/UE in materia di prodotti del tabacco.

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/40/UE e dà attuazione ai principi di delega contenuti nell'articolo 6 della legge di delegazione europea 2014.

La principale finalità perseguita dal decreto è assicurare un elevato livello di protezione della salute dissuadendo i consumatori (in particolare i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.

Le principali novità che verranno introdotte nella disciplina dei prodotti del tabacco, sono le seguenti:

- apposizione sulle confezioni delle "avvertenze combinate" relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo, per dissuadere i consumatori dal consumo di tabacco. Le avvertenze occuperanno il 65% (e non più il 30-40%) del fronte e del retro delle confezioni e dell'eventuale imballaggio esterno.
  - Le immagini e i testi sono stati definiti in sede UE.
  - Le immagini saranno sicuramente apposte su: sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua. Abbiamo proposto che siano apposte anche su tutti gli altri prodotti del tabacco da fumo, come sigari e cigarillos.
  - Presumibilmente si produrranno le prime confezioni con le immagini già a giugno 2016. Le confezioni senza immagini potranno essere sul mercato fino a maggio 2017.
- obbligo di esporre alla vendita i prodotti del tabacco in modo che siano visibili le immagini e le avvertenze relative alla salute. Ciò al fine di una più incisiva dissuasione dal fumo, anche e soprattutto nell'intento di tutelare i giovani;
- divieto di vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina (il divieto - per le sigarette elettroniche - era disposto da un'ordinanza. Ora diviene legge);
- divieto di vendita ai minori di 18 anni di prodotti del tabacco di nuova generazione (è in produzione un unico prodotto di nuova generazione: Iqos della Philip Morris);
- inasprimento delle sanzioni per la violazione del divieto di vendita dei prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche ai minori. E' previsto che se la violazione è commessa più di una volta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, scatta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività;
- divieto di vendita a distanza transfrontaliera (on line) ai consumatori di: prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina (La direttiva prevedeva la facoltà di introdurre tale divieto. Si è scelto di vietare per tutelare i minori: la vendita on line non consente di verificare con assoluta certezza l'età dell'acquirente);
- divieto di fumo in auto in presenza di minori e donne in gravidanza;
- divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia;
- controlli sul corretto funzionamento dei distributori automatici, sia al momento dell'installazione sia periodicamente, al fine di verificare che tali apparecchi non consentano l'erogazione dei prodotti da fumo ai minori;
- divieto di utilizzare additivi che rendono più "attraente" o "più nocivo" il prodotto del tabacco (es: caffeina, vitamine, coloranti delle emissioni, nonché additivi che facilitino

l'inalazione o l'assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche);

- abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco;
- divieto di utilizzare nell'etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore, etc.;
- divieto di apporre sulle etichette informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio (Tali informazioni sono ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minori quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo).
- introduzione di requisiti di sicurezza per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina. Ad esempio: dovranno essere progettati in modo da essere a prova di bambino e di manomissione; saranno corredati da un "foglietto illustrativo", contenente istruzioni d'uso, controindicazioni, informazioni su eventuali effetti nocivi, etc.;
- divieto di "aromi caratterizzanti" nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare. Per "aromi caratterizzanti" si intendono: odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come: frutta, spezie, erbe, etc. (La direttiva prevede che per alcuni prodotti - il cui volume delle vendite in UE è pari o superiore al 3% - il divieto si applichi dal 2020. È possibile che tra questi rientreranno le sigarette al mentolo);